



COMUNE DI SETZU

Provincia del Sud Sardegna

Via Chiesa N° 6, 09029 Setzu – Tel 070/9364012

Email: socialesetzu@tiscali.it – PEC: protocollo@pec.comune.setzu.vs.it

SERVIZIO SOCIALE

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO - SANITARIO.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 02.01.2024

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle richieste di inserimento in strutture sociosanitarie residenziali. In particolare, vengono specificate le modalità di richiesta di contribuzione al costo delle rette di ricovero da parte dei beneficiari dell'intervento, nonché l'integrazione da parte del Comune di residenza, al pagamento della retta stessa.

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea (RSA) o stabile (Comunità integrata – ex Casa protetta), di persone anziane e persone con disabilità, entrambi in situazione di totale non autosufficienza, e che non siano più in grado di condurre una vita autonoma e le cui esigenze sociosanitarie non possono essere soddisfatte in modo adeguato mediante interventi domiciliari. Tali persone, pertanto, devono trovarsi nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere agli specifici bisogni.

L'individuazione della struttura in cui effettuare l'inserimento avviene nel seguente modo:

- per quanto riguarda l'RSA, il richiedente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla ATS competente, indica tre RSA e tra queste l'Ente gestore dell'ATS stabilisce la più appropriata per tipologia e disponibilità del posto letto;
- per quanto riguarda la Comunità Integrata, avviene previo accordo tra il beneficiario/famiglia e il Comune di residenza, tenendo conto del minore impatto economico.

Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento alle strutture autorizzate dai Comuni e/o accreditate dalla ASL.

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale, da parte del Comune, sono i cittadini residenti a Setzu, in possesso dei seguenti requisiti:

1. non autosufficienza fisica e/o psichica che sia stata accertata dalle aziende ASL (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento);

oppure

- riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92;

oppure

- persona in attesa di riconoscimento della legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o dell'invalidità civile nel quale ricorrano le caratteristiche per una valutazione positiva;
2. regolare autorizzazione/idoneità rilasciata dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASL, eventualmente integrata dall'Assistente Sociale del Comune di residenza del beneficiario;
 3. situazione di disagio economico tale da non poter sostenere la spesa per il pagamento della quota sociale secondo la soglia minima ISEE fissata in € 6.000,00;
 4. valore del patrimonio mobiliare del beneficiario della prestazione (conti correnti, depositi, libretti di risparmio, BOT, CCT, eventuali altri titoli e investimenti finanziari ecc..) non superiore alla soglia di € 6.000,00 aumentata di € 2.000,00 ciascun componente del nucleo familiare di 1° grado e fino ad una somma massima di € 10.000,00. Solo dopo aver utilizzato il patrimonio mobiliare disponibile per pagare la retta potrà essere presentata un'ulteriore richiesta di integrazione per una successiva rivalutazione;

5. non essere in possesso di alcun patrimonio immobiliare specificando che:

- in caso di presenza di familiare di 1° e 2° grado conviventi e residenti nell'abitazione da almeno un anno, verrà esclusa l'abitazione principale affinché possa continuare ad essere utilizzata;
- in caso di beneficiario possessore di abitazione principale senza familiari di 1° e 2° grado residenti nella suddetta abitazione, il Comune provvederà ad anticipare al massimo per dodici mesi il contributo determinato ai sensi del presente regolamento.

Durante tale periodo:

- in caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo tutore/amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte tasse e imposte relative all'immobile a titolo di contributo per il pagamento del costo della retta, a partire dalla stipula del contratto d'affitto;
- in caso di vendita dell'immobile, i proventi che ne derivano dovranno essere computati per rimborsare quanto anticipato dall'Amministrazione Comunale e pagare la quota da integrare per la copertura della retta;
- qualora per motivi contingenti di mercato non fosse possibile vendere l'immobile entro i dodici mesi, l'Amministrazione si riserva di rivalutare la situazione prorogando per il tempo necessario;
- in caso di ulteriori beni immobili, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta;

Art. 3 - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ALLA RETTA E ISTRUTTORIA:

La richiesta di integrazione alla retta dovrà essere presentata dal beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, all'ufficio protocollo del Comune di Setzu, utilizzando l'apposita modulistica.

La richiesta suddetta dovrà essere resa ai sensi del DPR n. 455/2000 (con allegata copia del documento di identità) e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento, pena il rigetto della richiesta.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Informativa sulla privacy;
- Verbale di autorizzazione di inserimento in RSA o idoneità per l'accesso in Comunità integrata rilasciato dall'UVT della ASL.
- Certificazione di cui al precedente art.2.
- Copia del documento di identità del richiedente (familiare di riferimento, ADS, tutore o curatore).
- Copia del documento di identità del beneficiario del servizio.
- Certificazione ISEE sociosanitario residenziale in corso di validità con allegata DSU. È ammesso l'ISEE corrente nei casi previsti dal DPCM n.159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii. (l'aggiornamento dell'ISEE avviene allo scadere della validità dell'attestazione. L'ufficio invita l'utente alla regolarizzazione che deve avvenire entro trenta giorni. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE entro i trenta giorni comporta l'inserimento dell'utente nella fascia massima di contribuzione con retta a totale carico dell'utente).
- Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente o dei parenti tenuti agli alimenti.
- Altra documentazione a corredo dell'istanza (copia del decreto di nomina di Amministratore di sostegno, Tutore o Curatore, rilasciato dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario)

Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze che attraverso controlli diretti da parte del Comune di residenza presso gli enti previdenziali o altri.

Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale comunale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l'importo della quota di compartecipazione al pagamento della retta verrà rivalutato.

Il familiare di riferimento o il tutore, curatore o Amministratore di Sostegno, dovrà assumersi l'onere del pagamento mensile della quota dovuta direttamente alla RSA o Comunità integrata ove viene inserito il beneficiario dell'intervento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento. Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla concorrenza complessiva dell'importo previa adozione di Determinazione di impegno di spesa a favore della Ditta che gestisce la struttura di accoglienza o a favore del beneficiario, tutore, amministratore di sostegno ecc.

Nel caso in cui il Comune, invece, abbia stipulato una convenzione con la struttura, il familiare di riferimento provvederà a versare al Comune di residenza la quota dovuta come compartecipazione alle spese per l'inserimento in struttura e a trasmettere la ricevuta di versamento effettuato all'Ufficio di servizio sociale comunale per il tramite dell'Ufficio protocollo. In questa fattispecie il Comune provvederà al pagamento della retta per intero con provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza.

Art. 4 - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA:

L'istruttoria della richiesta di integrazione al pagamento della retta è effettuata dall'Assistente Sociale di riferimento del Comune di residenza, che svolge la prima analisi sulla base della documentazione presentata.

Non saranno accolte le richieste pervenute incomplete e senza la prescritta documentazione ISEE necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente beneficiario e senza il verbale di autorizzazione all'inserimento rilasciato dall'UVT della ASL.

Inoltre, non verranno accolte le richieste di integrazione al pagamento della retta nel caso in cui la struttura scelta non sia in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente per il territorio o di accreditamento con la ASL di competenza e questo requisito deve essere continuativo;

L'ufficio di Servizio Sociale, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, adotta una determinazione nella quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota a carico dell'utente, nonché l'importo a carico dell'Amministrazione comunale con il relativo impegno di spesa.

Successivamente l'Ufficio di Servizio sociale, con apposita comunicazione scritta, rende noto quanto stabilito nella suddetta determinazione al diretto interessato o a un suo familiare o tutore, curatore, AdS, nonché alla struttura residenziale di accoglienza.

Nel caso di proroga dell'intervento da parte dell'UVT dell'ASL, il Comune adotterà apposita determinazione con ulteriore impegno di spesa relativo al periodo di proroga, verificando l'andamento del Progetto di inserimento ed i requisiti di autorizzazione della struttura.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DELL'UTENTE BENEFICIARIO:

La determinazione della capacità economica del beneficiario avviene con riferimento a reddito mensile percepito e derivante da:

- Pensioni dirette e/o di reversibilità percepite;
- Trattamenti economici esenti IRPEF:
 - prestazione a favore di invalido civile parziale;
 - prestazione a favore di invalido civile totale comprensivo di integrazione ai sensi D.L. n.104 del 14/08/2020;
 - indennità di accompagnamento;
 - altra pensione (inabilità, infortunio, INAIL, pensione estera ecc...);
 - misure di contrasto alla povertà RDC;
 - misure di contrasto alla povertà REIS;
 - NASPI;
 - CIG;
 - Assegno di mantenimento da parte del coniuge;
 - Altro.

Art. 6 - QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE BENEFICIARIO E INTEGRAZIONE COMUNALE

L'importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell'intervento è calcolato, invece, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c. 2 del DPGR n.12/89 e s.s.m.m.i.i., il quale prevede che "concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell'intervento venga garantita la disponibilità una quota pari al 10% del reddito percepito, per far fronte alle spese personali". Verranno applicati i seguenti criteri:

- Contribuzione al costo della retta per inserimenti in strutture residenziali, garantendo alla persona beneficiaria da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del proprio reddito mensile, da valutare ad opera dell'ufficio Servizio sociale ed in relazione alle disponibilità di Bilancio, da destinare ai propri bisogni personali, per i quali potrà essere richiesta opportuna rendicontazione;
- Verifica ed accertamento delle disponibilità patrimoniali e mobiliari dei beneficiari, servendosi dell'ISEE o di altra documentazione atta a quantificare le risorse presenti, procedendo ad operare eventuali recuperi successivi se dovuti

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE per la verifica della revisione annuale della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario comporta il rigetto della richiesta stessa.

In caso di ricovero urgente e inderogabile in struttura e in attesa che il richiedente o suo delegato presenti tutta la documentazione prevista all'art. 3 del Presente Regolamento, al fine di erogare tempestivamente il servizio, la quota a carico del beneficiario e quella a carico del Comune verrà determinata non appena il richiedente avrà perfezionato la pratica amministrativa presentando la documentazione mancante.

L'art.6 c.4 della legge n.328/2000 impone chiaramente al Comune di residenza dell'utente il pagamento della quota sociale della retta, stabilendo che: "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

L'art.46 del DPR n°4/2008 “Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, nonché la DRG 55/17 del 03.12.2013, rimanda ad una successiva deliberazione regionale di approvazione del sistema tariffario che stabilisce, secondo il reddito ISEE, le fasce di reddito necessarie per la determinazione della quota di compartecipazione.

Nelle more di approvazione da parte della Regione Sardegna di un sistema tariffario secondo scaglioni di reddito ISEE, l'Amministrazione Comunale stabilirà i seguenti criteri di contribuzione dell'Ente ai costi di inserimento in struttura:

FASCIA ISEE	COMPARTECIPAZIONE MENSILE COMUNALE
Da €. 0 a €. 5.000,00	€ 500,00 *
Da €. 5.001,00 a € 10.000,00	€. 400,00
Da €. 10.001,00 a €. 15.000,00	€. 300,00
Da €. 15.001,00 a €. 25.000,00	€. 200,00
Da €. 25.001,00 e oltre	Nessuna compartecipazione

*Si rimanda a valutazione del Servizio Sociale ogni singolo caso;

Qualora l'anziano o persona con disabilità non possieda le risorse economiche necessarie per il pagamento della retta di ricovero in struttura, per la parte relativa alla quota sociale, il Comune provvederà all'integrazione parziale o totale della somma necessaria mancante e sino alla concorrenza della spesa complessiva mensile.

Nel caso in cui il Comune abbia concesso l'integrazione della retta a persona in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro tipo di pensione, la stessa persona dovrà restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero e limitatamente all'importo della pensione percepita.

Art. 8 - I SOGGETTI CIVILMENTE OBBLIGATI:

Per parenti civilmente obbligati si intendono quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile e pertanto:

- a) il coniuge;
- b) i figli;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) il suocero e la suocera;
- f) i fratelli e le sorelle, germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Gli obbligati sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito, anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.

Degli obbligati viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato.

Nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte. Qualora le quote versate siano insufficienti, vengono convocati i parenti nel grado successivo, fino ad accertare la possibilità che sia garantita all'assistito tutta la somma necessaria per l'integrazione della retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.

Art. 9 - PAGAMENTO DELLA RETTA ALLE STRUTTURE:

Il pagamento della retta, calcolata con decorrenza dal giorno effettivo di inserimento in struttura, ha cadenza mensile.

L'utente beneficiario deve versare la quota determinata (secondo le procedure esposte nel Regolamento) direttamente alla struttura residenziale di accoglienza e nelle modalità che verranno da questa comunicate.

Il Comune procederà a pagare l'integrazione spettante alla struttura, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e foglio di presenza degli ospiti, ovvero all'utente o al Tutore, o al Curatore ADS, a discrezione di ogni singola amministrazione comunale.

Art. 10 - VERIFICHE:

L'Amministrazione Comunale procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, etc...

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti dell'ufficio risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata.

Art. 11 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia.

I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Sociale del Comune, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, per il solo scopo della richiesta del servizio richiesto.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

Art. 12- RIFERIMENTI NORMATIVI:

Il presente Regolamento comunale è disciplinato secondo le seguenti fonti normative:

Legge n°328 del 8.12.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

- DPGR n.12/1989 “(Regolamento di attuazione alla ex L.R.4/1988) modificato dal DPGR n.145/1990”;
- Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
- Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “Riordino delle funzioni socioassistenziali”).
- DPR n. 4/2008 Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23/2005 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”.
- D.G.R. 34/14 del 24.07.2018 “Requisiti per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni su accreditamento. Linee Guida L.R. 23/2005 DPR”;
- Legge n. 6 del 09/01/2004 “Introduzione del libro I, titolo 12 del Codice civile del Capo I relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388,14, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del Codice civile in materia di interdizione e inabilitazione, nonché relative norme di attuazione di coordinamento e finali”;
- DPCM N.159 del 3 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE”;
- DPR N. 445 del 28.12.2000 “Testo unico sulla documentazione amministrativa”;
- Legge n.104 del 05.02.1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle personehandicapate”;
- DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo in materia di prestazioni sociosanitarie
- Sentenza Consiglio di Stato n°5348 del 9 luglio 2015”;
- Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”;